

**CONVENZIONE QUADRO**

**per lo sviluppo di progetti di lavoro di pubblica utilità e di altre attività gratuite a favore della collettività finalizzati al reinserimento sociale di popolazione detenuta o sottoposta ad altre misure restrittive della libertà**

tra

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro On. Andrea Orlando, per la carica domiciliato in Roma, Via Arenula 70, dicastero d'ora in avanti denominato "Ministero";

e

**ROMA CAPITALE**, in persona del Commissario Straordinario dott. Francesco Paolo Tronca, per la carica domiciliato in Roma-Campidoglio, Ente d'ora in avanti denominato "Roma Capitale"

**premesso**

- che il mandato istituzionale del Ministero è informato all'attuazione del principio, di matrice costituzionale, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e tendere alla rieducazione del condannato, oltre che assicurare il rispetto della dignità della persona;
- che, a tali fini, il lavoro rappresenta uno degli elementi costitutivi del trattamento penitenziario funzionali al percorso di reinserimento alla vita sociale dei detenuti, come indicato agli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*", e può essere considerato altresì un fattore significativo in ordine alla riduzione dei rischi di recidiva;
- che l'espletamento di attività gratuite a favore della collettività rappresenta altresì una delle possibili modalità in cui si estrinseca la finalità riparativa della pena, tesa alla ricomposizione del patto sociale pregiudicato dalla commissione del reato;
- che in ambito minorile lo svolgimento di tali attività può rappresentare per i ragazzi sottoposti a procedimenti penali una forma di riparazione indiretta del danno arrecato con la commissione del reato e allo stesso tempo una opportunità educativa in contesti significativi;
- che, in particolare, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità costituisce uno degli strumenti previsti dal Legislatore per il perseguimento dei suddetti obiettivi, ed infatti, per quanto rileva ai fini del presente atto, il lavoro di pubblica utilità è individuato:
  - a) ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274: come pena applicata dal giudice di pace, su richiesta dell'imputato, consistente "*nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato*";
  - b) ai sensi dell'art. 21, comma 4ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354: come una modalità di attuazione del programma di trattamento dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno, i quali "*possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato*";
  - c) ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale: nei casi di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, consistente in una "*prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci*



giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

d) ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88 e dell'art. 27 del DPR 272/89, che disciplinano la messa alla prova per i minori, secondo i quali "il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato" e il progetto deve contenere "le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato" per cui l'espletamento di un'attività resa gratuitamente può rientrare in tale fattispecie;

- che, ai sensi delle suddette disposizioni legislative, le modalità per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità sono determinate da appositi decreti ministeriali la cui disciplina, per le fattispecie di cui ai precedenti punti sub a) e b), è contenuta nel Decreto 26 marzo 2001 e, per la fattispecie di cui al precedente punto c), nel Decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, regolanti la definizione dei perimetri organizzativi degli accordi tra gli uffici del Ministero e gli Enti pubblici disponibili ad avviare progetti operativi specifici;
- che l'art. 1 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, al comma 1 sancisce il principio generale secondo cui "Roma Capitale rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana";
- che nell'ambito delle azioni positive che Roma Capitale assume per l'attuazione di tale principio sono certamente annoverabili le iniziative tese all'affermazione degli strumenti di opportunità in grado di promuovere percorsi di riparazione e di reinserimento sociale dei detenuti e di persone sottoposte a misure restrittive della libertà (condannati in misura alternativa e imputati in messa alla prova), nonché alla loro attuazione nel rispetto del dettato costituzionale;
- che, pertanto, Roma Capitale e Ministero hanno avviato un percorso di analisi congiunta volto alla individuazione di progettualità per l'attuazione di esperienze di lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle disposizioni citate, nell'ambito delle attività rientranti nelle funzioni amministrative di Roma Capitale;
- che, in particolare, è stata condivisa l'opportunità di sviluppare progettualità anche specificamente inerenti le attività pubbliche che hanno un diretto e/o indiretto riferimento con le iniziative territoriali cittadine che Roma Capitale ha avviato - ed altre che ha in progetto di avviare - per il Giubileo Straordinario della Misericordia tuttora in corso di svolgimento;
- che tale riferimento qualifica tale iniziativa anche da un punto di vista simbolico, in quanto essa - oltre al particolare valore di utilità sociale delle attività che potranno essere svolte - si pone come una significativa testimonianza della partecipazione di diversi rappresentanti della comunità dei detenuti alla esperienza giubilare prodromica alla celebrazione del "Giubileo dei Carcerati", fissata per il prossimo 6 novembre 2016 nel Calendario giubilare approvato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione;
- che per quanto sopra, in coerenza con la tipicità degli istituti giuridici di riferimento ed in relazione ai diversi possibili ambiti di espressione delle progettualità per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità e di altre attività gratuite in favore della collettività, la cui individuazione è tuttora in corso, si ritiene opportuno declinare lo strumento convenzionale richiesto dalla normativa in una modalità che stabilisca le condizioni generali della collaborazione in una "Convenzione quadro" e che rinvii a successive "Appendici operative", da sottoscrivere da parte dei rispettivi uffici competenti, la individuazione delle singole progettualità con correlata regolazione del riparto di oneri e competenze organizzative specifiche;



tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - Richiamo delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

### Articolo 2 – Obiettivi

1. Con la presente Convenzione-quadro Roma Capitale e Ministero stabiliscono l'obiettivo comune di sviluppare progetti per lo svolgimento di attività, a titolo volontario e gratuito, da parte della popolazione detenuta o sottoposta ad altre misure restrittive della libertà o gravata da procedimenti penali afferenti all'Autorità Giudiziaria Minorile per i quali sia predisposto un apposito progetto, al fine di favorirne il reinserimento e l'integrazione sociale.
2. Le prestazioni di lavoro sono individuate prioritariamente con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
  - a) manutenzione e fruizione del patrimonio pubblico, in termini di pulizia e decoro urbano di aree e spazi cittadini, ivi comprese le ville ed i parchi pubblici;
  - b) fruibilità e tutela del patrimonio culturale ed archivistico, con specifico riferimento al circuito museale ed al sistema delle biblioteche comunali.
3. Le Parti si riservano di individuare congiuntamente ambiti di intervento ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 2.
4. Le prestazioni di cui al comma 2 non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'esecuzione del servizio cui il prestatore è destinato; esse dovranno essere svolte con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del prestatore.
5. In nessun caso, le prestazioni possono svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

### Articolo 3 – Strumenti attuativi

1. La definizione dei progetti di lavoro di pubblica utilità e delle altre attività gratuite in favore della collettività, all'interno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, è stabilita in apposite "Appendici operative" di volta in volta formalizzate tra i rispettivi responsabili del Ministero e della struttura capitolina di riferimento, competenti *rationae materiae*.
2. Le "Appendici operative" di cui al comma 1 possono essere formalizzate anche con l'adesione di Società del "Gruppo Roma Capitale", nei casi in cui sia previsto il loro coinvolgimento operativo in una o più fasi attuative del progetto.
3. Ciascuna "Appendice operativa" potrà essere formalizzata previa adozione degli eventuali provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e dovrà contenere la disciplina del riparto degli oneri organizzativi assunti dalle Parti, anche con riferimento alle necessarie coperture assicurative, nonché l'indicazione delle altre misure indicate al successivo articolo 4.

**Articolo 4 –Misure organizzative e di tutela del soggetto ammesso**

1. Ciascuna "Appendice operativa" formalizzata ai sensi dell'articolo che precede, contiene i seguenti elementi:
  - a) la descrizione della/e mansione/i prevista/e nel progetto e costituente/i l'oggetto della prestazione di lavoro di pubblica utilità o delle altre attività gratuite in favore della collettività e delle specifiche organizzative connesse alla loro esecuzione;
  - b) la disciplina delle modalità di registrazione delle presenze dei prestatori di lavoro di pubblica utilità o delle altre attività gratuite in favore della collettività e di accertamento sulla regolarità della prestazione medesima;
  - c) il nominativo del referente individuato da Roma Capitale, incaricato di coordinare le attività e di impartire le relative istruzioni per il loro svolgimento.
2. Roma Capitale assicura la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità o ad altra attività gratuita in favore della collettività secondo la normativa vigente.

**Articolo 5 –Rendicontazione**

1. Roma Capitale, attraverso i referenti individuati in ciascuna "Appendice operativa", garantisce l'informativa costante sull'andamento delle prestazioni, nonché una relazione finale alla conclusione di ciascun progetto.

**Articolo 6 – Durata**

1. La presente "Convenzione quadro" decorre dalla data di sottoscrizione riportata in calce e terminerà il 31 dicembre 2016.

Roma, \_\_\_\_\_

**Roma Capitale**

**Ministero della Giustizia**

\_\_\_\_\_  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Francesco Paolo Tronca

\_\_\_\_\_  
Il Ministro  
On. Andrea Orlando